



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N.281
281/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 7 Maggio 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MARSILI/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/12/2014 il sig.Massimiliano MARSILI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €12.140,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.860,00.

Si rileva preliminarmente che in data 22/05/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Mario TITONE/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/12/2014 il sig.Mario TITONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €12.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.500,00.

Si rileva preliminarmente che in data 22/05/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ROSELLI/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/12/2014 il sig.Fabio ROSELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €.17.088,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.712,00.

Si rileva preliminarmente che in data 22/05/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Simone CALORI/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/12/2014 il sig.Simone CALORI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €.20.640,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.160,00

Si rileva preliminarmente che in data 22/05/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SISALLI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2015 il sig.Daniele SISALLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.150,00 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La società in data 20/02/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, allegando alle stesse, n.2 ricevute liberatorie da 2.000,00 emessa in data 20/09/2013 ed una da 600,00 euro emessa in data

20/09/2013 a firma del calciatore, comprovanti la cifra richiesta, anche superiormente. La Società infatti, asseriva giustamente, che la cifra maturata era di €.2.505,00 e non di €.3.150,00
 In data 18/03/2015 il legale del ricorrente, replicava alle memorie della Società, non contestando la veridicità delle stesse ricevute. Allegava tra l'alto la fotocopia di un assegno bancario di €.2.000,00 consegnato al SISALLI a fronte della ricevuta appunto dei 2.000,00 euro. Titolo rimasto però insoluto. Rileva la Commissione che il calciatore ha commesso l'errore di rilasciare quietanza liberatoria alla Società, prima di aver avuto il bene fondi da parte della Banca emittente il titolo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il ricorso presentato dal Sig. Daniele SISALLI nei confronti della Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA.
 Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Natale BORGHETTO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/02/2015 il sig Natale BORGHETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.750,00 maturata alla data del ricorso. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Natale BORGHETTO della somma totale di €.750,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Aaron AKRAPOVIC/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/02/2015 il sig Aaron AKRAPOVIC si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intero importo. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Aaron AKRAPOVIC della somma totale di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian Emiliano VALDES SEARA/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/03/2015 il sig. Sebastian Emiliano VALDES SEARA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.390,18 maturata fino al mese di dicembre 2014 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Sebastian Emiliano VALDES SEARA della somma di € 2.390,18. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco DE ROBERTIS/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/02/2015 il sig. Gianmarco DE ROBERTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.100,00 maturata alla data del ricorso.

.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Gianmarco DE ROBERTIS della somma di €3.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PINTORI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/02/2015 il sig. Andrea PINTORI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €15.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Andrea PINTORI della somma di €10.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SBARDELLA/S.S.MATERA CALCIO S.r.l.

Con ricorso, notificato il 26/01/2015, Simone SBARDELLA esponeva di aver concluso un accordo economico con la società S.S. MATERA CALCIO S.r.l. per la Stagione Sportiva 2013/2014 prevedente un compenso di €12.000,00 precisando di aver percepito acconti ammontanti ad €9.600,00. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della società al pagamento del residuo importo di €2.400,00.

La Commissione Accordi Economici:

- letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
- udito il relatore;
- sentite le parti;

- ritenuto che la somma corrisposta nell'anno 2013 pari a €.4.600,00 e quella percepita nell'anno 2014 pari ad €.5.000,00 non superano la soglia di esenzione pari ad €.7.500,00, pertanto in entrambi i casi non andavano effettuate le ritenute d'acconto a titolo d'imposta;
- Teli ritenute non vanno effettuate neanche nella corresponsione del residuo pari ad €.2.400,00;
- pertanto, è ritenuto dovuta la differenza di €. 2.400,00.
-

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone SBARDELLA della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 27 Maggio 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino